



COMUNE DI NEONELI

PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 31 DEL 09-06-2025

Oggetto: Manifestazione "Wine Fregula e Cassola 2025" - direttive gestionali.

L'anno duemilaventicinque, il giorno nove del mese di giugno, con inizio alle ore 10:57, in presenza, si è riunita la Giunta Comunale composta dai signori:

Cau Salvatore	Sindaco	P
Demontis Mariella	Vice Sindaco - Ass.	A
Murgia Ornella	Assessore	P
Piras Ivano	Assessore	P

Presenti n. 3 Assenti n. 1

Assiste alla seduta e cura la redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Claudio Demartis videocollegato da remoto.

Verificato il numero legale, il Presidente Cau Salvatore mette in discussione la proposta relativa all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 31 del 09.06.2025 redatta a cura del Responsabile del Servizio Amministrativo.

Premesso che:

- è volontà dell'Amministrazione comunale realizzare la manifestazione denominata "Wine Fregula e Cassola 2025", nei giorni 17-18-19 ottobre 2025, nel centro storico di Neoneli, finalizzata alla tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale del paese, con un flusso significativo di visitatori, viaggiatori ed appassionati di turismo esperienziale; manifestazione intesa come momento di aggregazione comunitaria, un evento di grande rilievo turistico, culturale e di promozione del Barigadu e delle sue ricchezze, del suo patrimonio storico, artistico, architettonico, archeologico, che si propone di coinvolgere diversi soggetti: enti ed operatori di realtà culturali, educative ed economiche, con il proposito di fare sistema e dare vita a eventi di qualità capaci di far germogliare ricadute positive sul territorio;
- negli ultimi anni l'Amministrazione Comunale ha stretto fattive collaborazioni con l'Associazione "Città del Vino", per incrementare uno sviluppo in termini di visibilità del territorio e dei prodotti tipici;
- per il sostegno economico della manifestazione l'Amministrazione Comunale è assegnataria di un contributo di € 10.000,00 concesso dalla Fondazione di Sardegna.

Considerato che il programma, ancora in via di definizione e che verrà approvato con successiva delibera, prevede la realizzazione delle seguenti azioni principali:

1. realizzazione evento all'interno degli spazi pubblici del centro storico;

2. attivazione di varie forme di collaborazione con le associazioni locali e/o operanti sul territorio funzionali alla realizzazione della manifestazione;
3. realizzazione della campagna di comunicazione e promozione dell'evento attraverso diversi canali: giornali e televisione, web, cartoline e cartellonistica, inserzioni varie; acquisizione di spazi sui maggiori quotidiani regionali e sulle televisioni; veicolazione dell'evento sui mass media, web e social; distribuzione del materiale pubblicitario nei maggiori centri urbani; istituzione di un ufficio o una struttura di coordinamento della manifestazione e un apposito ufficio stampa.

Considerato che l'Amministrazione comunale intende avvalersi della collaborazione di un'associazione culturale, ancora da identificare, per la realizzazione di una parte degli eventi compresi nel programma della manifestazione, previa assegnazione di un contributo economico straordinario.

Preso atto che la materia della concessione dei contributi a privati enti ed associazioni è regolata dalle seguenti leggi:

- 1) art. 12 L. 241/1990 che dispone: "*1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.*
- 2) *L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relati agli interventi di cui al medesimo comma 1.*"
- 3) art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, che dispone: "*9. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.*"
- 4) art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012, che dispone: "*A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.*"

Evidenziato, in relazione alla predetta normativa, quanto segue:

- il contributo finanziario che s'intende programmare non è finalizzato alla sponsorizzazione di un'attività; la Corte dei Conti definisce la sponsorizzazione, come la concessione di contributi "... a venti come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine ..." (Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n. 37/2011/SRCPIE/PAR); questa finalità non riguarda il caso della presente manifestazione;
- i soggetti potenzialmente beneficiari di contributi da parte della pubblica amministrazione saranno i seguenti:
 - a) associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali,

dell'istruzione e della formazione

- b) le associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383/2000
- c) enti di volontariato di cui alla legge n. 266/1991
- d) organizzazioni non governative di cui alla legge n. 49/1987 (ONG)
- e) cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991
- f) associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge n. 289/2002 (ASD)
- g) associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali (ANCI, UPI, ASMEL, ANPCI);

Richiamato, relativamente all'assegnazione del contributo, il regolamento per l'assegnazione di contributi finanziari ad enti, associazioni, comitati, onlus, fondazioni, federazioni, organizzazioni culturali, sociali, assistenziali, ricreative, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17.07.2020 ed in particolare gli articoli:

- art. 2 Settori di attività, secondo cui “*L'Amministrazione Comunale può assegnare contributi per i seguenti settori di attività: a) iniziative culturali, educative e sociali; ...;*
- art. 4 Atto di indirizzo, secondo cui “*Per l'assegnazione di contributi per l'attività ordinaria, cioè a sostegno delle spese derivanti dall'attività statutaria del soggetto richiedente, la Giunta Comunale, su proposta del Responsabile del Servizio incaricato, entro un mese dall'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio, definisce con apposita delibera i seguenti indirizzi:*

 - a) *il budget da ripartire tra i beneficiari con apposita graduatoria;*
 - b) *il settore di attività;*
 - c) *i soggetti beneficiari;*
 - d) *il periodo in cui devono svolgersi le attività e sostenersi le relative spese;*
 - e) *i criteri di assegnazione del contributo o il richiamo ai criteri stabiliti dal presente regolamento.*

- art. 9 Spese ammissibili
- art. 10 Spese non ammissibili
- art. 11 Modalità di rendicontazione.

Preso atto che, in base al regolamento comunale, si tratta di contributo economico straordinario, in quanto non erogato a sostegno delle spese derivanti dall'attività statutaria del soggetto richiedente.

Considerato che la spesa complessiva presunta di 60.000,00 euro trova copertura nel bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025, come segue:

- capitolo 3382 € 30.000,00 - Trasferimenti
- capitolo 3921 € 30.000,00 - Prestazioni di servizio

Acquisiti sulla proposta il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla Responsabile del Servizio Amministrativo e il parere favorevole circa la regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000.

Unanime

DELIBERA

Di approvare la realizzazione della manifestazione denominata “Wine Fregula e Cassola 2025”, prevista nei giorni 17-18-19 ottobre 2025 nel centro storico di Neoneli.

Di riservarsi di approvare il programma della manifestazione con successiva deliberazione.

Di stabilire che ad un'associazione culturale, ancora da identificare, sarà affidata la gestione della seguente parte degli eventi della manifestazione, secondo le direttive dell'Amministrazione Comunale,

previa assegnazione di un contributo economico straordinario, per una spesa complessiva stimata in € 30.000,00 (trasferimenti):

- logistica e allestimenti
- personale volontario
- info point
- grafica e comunicazione
- attività di degustazioni vino e prodotti culinari
- stampe
- segreteria organizzativa
- fotografia
- accoglienza ospiti
- varie

Di stabilire che il Responsabile del Servizio Amministrativo gestirà la seguente parte degli eventi della manifestazione mediante affidamento in appalto ad operatori economici specializzati, secondo le direttive dell'Amministrazione Comunale, per una spesa complessiva stimata in € 30.000,00 (prestazione di servizi):

- concerti musicali
- SIAE
- ENEL
- service audio
- pubblicità (grafiche, affissioni, ufficio stampa, videomaker, webmaster)
- allestimenti e logistica

Di dare direttive al Responsabile del Servizio Tecnico di procedere al coordinamento, controllo, verifica degli allestimenti necessari per gli eventi previsti nella manifestazione, avvalendosi dei dipendenti comunali, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Comune.

Di dare direttive al Responsabile del Servizio Tecnico e al Responsabile del Servizio Finanziario di autorizzare eventuali prestazioni di lavoro straordinario del collaboratore tecnico manutentivo e dell'agente di polizia locale, previa richiesta di compensazione del lavoro straordinario svolto con equivalenti periodi di riposo compensativo.

Di prendere atto che la spesa complessiva di 60.000,00 euro prevista per la manifestazione trova copertura nel bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025, come segue:

- capitolo 3382 € 30.000,00 - Trasferimenti
- capitolo 3921 € 30.000,00 - Prestazioni di servizio

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo e al Responsabile del Servizio Tecnico, per i rispettivi ambiti di competenza, i conseguenti adempimenti gestionali.

All'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, vista l'urgenza di darvi esecuzione.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Salvatore Cau

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Claudio Demartis

Firmato Digitalmente

Firmato Digitalmente